

Atto Rep. n. 14

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- * -

Fornitura di sabbione e ghiaietto per la manutenzione invernale delle strade. Revisione n. 1. Stagione invernale 2014/2015.

Lotto 3: Circoli territoriali di Chivasso, Brusasco, Gassino, Volpiano, Caluso, Strambino, Pavone, Ivrea, Pont C.se, Vistrorio, Castellamonte, Cuornè.

C.I.G. 60130616E8

Importo netto Euro 24.669,95

Impresa aggiudicataria: I.L.C. S.R.L. con sede in RONDISSONE (TO) Strada della Mandria, 8.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno 09 del mese di aprile alle ore 9,45 in Torino, nel Palazzo della Cisterna, sede degli Uffici della Città metropolitana di Torino, Via Maria Vittoria n. 12;

Avanti a me, Dott. Giuseppe Formichella, Segretario Generale della Città metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti dei legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni:

a) 'Ing. Sandra Beltramo, nata a Avigliana (To) l'11 dicembre 1963, (C.F. BLT SDR 63T51 A518H) Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità, la quale, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto della Provincia, ancora in vigore ai sensi dell'art. 1 comma

16 della legge 56/2014 e della D.G.P. n. 867-47903 del 16.12.2014, interviene in qualità di Legale Rappresentante della Città metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità “Città metropolitana”;

b) Sig. Giovanni Capella, nato a Casalborgone (TO) il 29 agosto 1956, C.F. CPLGNN56M29B867K, il quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del soggetto aggiudicatario, codice fiscale 03789510017, che nel prosieguo del presente atto, verrà denominato per brevità “Appaltatore”.

I QUALI PREMETTONO

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 694-34691/2014 del 28.10.2014 è stata approvata la previsione di acquisto nella forma della somministrazione, di durata annuale, di sabbione e di ghiaietto al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sulle pavimentazioni, di favorire il disgelo della neve e della sua rimozione e di consentire una migliore aderenza dei pneumatici alla superficie stradale innevata, per l’impiego sulle strade provinciali durante la stagione invernale 2014/2015, suddivisa in tre lotti funzionali, per un importo complessivo presunto di Euro 164.996,90 IVA 22% inclusa, di cui euro 31.145,00 a base di gara per il lotto 3;

In tale importo e' compresa la somma di euro 311,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che con medesima deliberazione della Giunta Provinciale sono stati approvati la relazione, il capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi, l’elenco delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo

complessivo posto a base di gara, lo schema di contratto e il “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – D.U.V.R.I.”;

- che con medesima deliberazione si è dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità Ing. Sandra Beltramo e che i beni oggetto della fornitura non rientrano tra le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.P.A. e dalla Centrale di Committenza Regionale non vi sono iniziative attive nel mercato elettronico della P.A., ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 come modificato dall’art. 1 comma 4 del D.L. 168/2004 convertito in L. 191/2004 né trova applicazione l’art. 1 comma 3 e comma 13 della L. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012;

- che con medesima deliberazione si è dato atto che ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la verifica del costo del personale sarà effettuata sulla base della circolare prot. 169868 del 10.10.2013 “Linee di indirizzo per uniformità procedurale nell’ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture”;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 746-38679 del 06.11.2014 è stato autorizzato l’appalto per la fornitura in oggetto, suddivisa funzionalmente alla competenza territoriale come segue:

- **lotto I** – Circoli Territoriali di Cavour, Pinerolo, Perosa Argentina, Luserna San Giovanni, Piossasco, Orbassano, Vigone, Moncalieri, Chieri, Carignano, Carmagnola;

- **lotto II** – Circoli territoriali di Giaveno, Almese, Susa, Oulx, Lanzo, Viù, Ceres, Coassolo, Pianezza, Caselle, Ciriè, Rivarolo;

- **lotto III** – Circoli Territoriali di Chivasso, Brusasco, Gassino, Volpiano, Caluso, Strambino, Pavone, Ivrea, Pont Canavese, Vistrorio,

Castellamonte, Cuorgnè;

con espletamento di tre distinte procedure aperte ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una per ciascun lotto, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, per un importo complessivo di euro 164.996,90 di cui euro 31.145,00 a base di gara per il lotto 3;

- che con lo stesso provvedimento il Dirigente del Servizio Servizio Viabilità ha dichiarato che *“per la fornitura in oggetto, alla data attuale, non sono presenti convenzioni attive né in CONSIP né nella centrale di committenza regionale, né è stata attivata idonea piattaforma dalla scrivente stazione appaltante, né iniziative attive nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, fermo restando l'inserimento di una clausola di recesso nel contratto per i casi previsti dall'art. 1 comma 3 e comma 13 della legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012”*;

- che la gara e' stata esperita in data 11.12.2014 e 22.12.2014 come risulta dai relativi verbali in pari data depositati agli atti;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 3-3934/2015 del 19.02.2015 l'appalto e' stato aggiudicato alla Società I.L.C. S.R.L. con sede in RONDISSONE (TO) Strada della Mandria, 8, qualificata ai sensi delle vigenti disposizioni per la fornitura di cui all'oggetto come risulta dalla documentazione agli atti della Città metropolitana, la quale ha offerto il ribasso del 21,00% determinando l'importo contrattuale in Euro 24.669,95;

- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza

fidejussoria n. 755.071.0000900590 emessa in data 04.03.2015 da Vittoria Assicurazioni S.p.A. (Agenzia di Torino San Paolo 755) per Euro 5.427,39;

- che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., per il presente contratto non e' richiesta la documentazione in materia di antimafia.

- che in data 21.01.2015 è stato emesso dalla sede INAIL di Torino il DURC, in corso di validità, comprovante la regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario.

- che è stata acquisita ai fini dell'applicazione dell'art. 13 c. 1 D.L. 223/2006 come convertito in L. 248/2006 (composizione societaria) la visura storica mediante documento n. T180606291 estratto dal Registro Imprese in data 23.03.2015;

- che si e' proceduto in data 08.04.2015 ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 65 del D.lgs. 12.04.2006, n.163;

- che il servizio di cui trattasi è stato finanziato mediante applicazione della spesa al Cap. 1249 intervento n 1060102 dei RR.PP. bilancio 2014.

- che con nota n. 45088 di prot. del 25.03.2015 il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità ha comunicato che il direttore dell'esecuzione incaricato del contratto in oggetto è stato individuato nel Geom. Giovanni Gavazzi;

- che con la stessa nota il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità ha altresì comunicato che “alla data attuale non sono presenti convenzioni attive in CONSIP né nella centrale di committenza regionale né nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, né è stata attivata idonea piattaforma dalla stazione appaltante”;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto -

La Città metropolitana di Torino, come sopra rappresentata, affida alla Società I.L.C. S.R.L. con sede in RONDISSONE (TO) Strada della Mandria, 8, l'appalto relativo alla fornitura di sabbione e ghiaietto per la manutenzione invernale delle strade. Revisione n. 1. Stagione invernale 2014/2015 - Lotto 3: Circoli territoriali di Chivasso, Brusasco, Gassino, Volpiano, Caluso, Strambino, Pavone, Ivrea, Pont C.se, Vistrorio, Castellamonte, Cuornè.

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto -

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore e' di Euro 24.669,95 di cui Euro 311,45 per oneri per la sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta.

La revisione dei prezzi è consentita nei limiti di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In tema di pagamenti viene applicato il disposto di cui all'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 192/2012.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città metropolitana di Torino – UniCredit S.p.A. Agenzia 54, Via Bogino n. 12 ,Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

ART. 4 - Obblighi dell'appaltatore -

L'appalto e' regolato dalle condizioni tutte della relazione, del capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi, delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, dello schema di contratto e del D.U.V.R.I. approvati ed allegati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 694-34691 del 28.10.2014.

L'appalto e' regolato inoltre dall'offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario in sede di gara e depositata agli atti della Città metropolitana. L'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il contenuto di cui ai citati elaborati, sottoscritti dal medesimo per integrale accettazione e depositati agli atti della Città metropolitana, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di attenersi per la fornitura da eseguire, alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.

L'Appaltatore è obbligato infine all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 12.03.1999 n. 68).

ART.5 - Domicilio dell'appaltatore

L' Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede del competente ufficio della Città metropolitana in Torino – Corso Inghilterra, 7.

ART. 6 - Divieto di cessione del contratto -

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 116 del medesimo D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 7 - Subappalto -

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 8 - Recesso -

Le parti danno atto che la Città metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della Legge 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i..

Le parti danno altresì atto che la Città metropolitana potrà recedere di diritto dal presente atto, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, al verificarsi delle condizioni di cui all' art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012;

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento della fornitura regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i..

Il presente contratto della durata di anni uno viene perfezionato in regime di “esercizio provvisorio” ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, pertanto, è soggetto a risoluzione qualora per vincoli di finanza pubblica la Città metropolitana non possa iscriverne nei propri stanziamenti di bilancio un importo corrispondente al corrispettivo pattuito. Verificandosi tale condizione il contratto si intende risolto “ipso jure” a far tempo dall’avvenuta comunicazione da parte della Città metropolitana al contraente, senza oneri e/o penalità aggiuntivi a carico dell’Amministrazione metropolitana, ai sensi dell’articolo 1353 del Codice Civile. Fino all’avvenuta risoluzione il contratto mantiene validità ed esplica i suoi effetti per il contraente tenuto ad adempiere alla prestazione convenuta e per la Città metropolitana tenuta a corrispondere il corrispettivo per la quota parte della misura convenuta, corrispondente alla esecuzione espletata. Con la sottoscrizione del presente contratto, peraltro, la parte accetta espressamente la clausola risolutiva e rinuncia a far valere in tutte le sedi giudiziali o stragiudiziali, azioni o pretese aventi causa nella stessa.

ART. 9 - Spese contrattuali

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.

Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1, 1bis-1, n. 4.

ART. 10 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 11 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nonché quant'altro disposto in materia dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 12 - Trattamento dati personali

Si da infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed è stato da me Segretario Generale letto ai componenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione.

Per l'Appaltatore: Giovanni Capella (f.to digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 CC. l'operatore economico dichiara di accettare integralmente le clausole del presente contratto ed in particolare di approvare espressamente la clausola di cui all' art 8 del presente atto.

Per l'Appaltatore: Giovanni Capella (f.to digitalmente)

Per l'Amministrazione: Sandra Beltramo (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale: Giuseppe Formichella (f.to digitalmente)